

D.R. n. 190 del 05.06.2008, modificato con D.R. n. 217 del 20.06.2008, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. Concorsi ed Esami n. 48 del 20.06.2008.

- Visto il DPR 10.01.1957 n. 3 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il DPR 11.07.1980 n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la legge 19.11.1990 n. 341;
- Visto il D.P.R. 09.05.1994 n. 487;
- Vista la Legge 10.04.1991 n. 125, concernente le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
- Vista la Legge 24.12.1993 n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni;
- Visto il D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- Visto il Decreto Legge 21.04.1995 n. 120, convertito in Legge 21.06.1995 n. 236 recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università;
- Vista la Legge 27.12.1997 n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Vista la Legge 03.07.1998 n. 210, che trasferisce alle università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme sul reclutamento di tale personale;
- Vista la legge 12.03.1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Visto il D.M. 04.10.2000 e successive modificazioni, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
- Visto il DPR 28.12.2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

- Vista la legge n. 106 del 15.04.2004;
- Vista la Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1 comma 105, che prevede l'adozione da parte delle Università, di programmi triennali del fabbisogno del personale;
- Visto il D.L. 31.01.2005 n. 7, convertito nella Legge 31.03.2005 n. 43;
- Vista la legge 04.11.2005 n. 230 recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori;
- Vista la legge n. 266 del 23.12.2005;
- Visto la legge n. 51 del 23.02.2006 di conversione del decreto legge n. 273 del 30.12.2005;
- Visto il D.P.R. 03.05.2006 n. 252 recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Visto il D.Leg.vo 6.4.2006, n. 164, e successive modificazioni, relativo al riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari;
- Vista la nota del MIUR prot. n. 920 del 20.03.2008;
- Vista la delibera del Consiglio Ristretto della Facoltà del 13.05.2008 relativa all'emanazione dei bandi per le Procedure di Valutazione Comparativa per l'assunzione di n. 2 Ricercatori universitari a tempo indeterminato nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari:
L-FIL-LET/11 (Letteratura Italiana Contemporanea)
L-FIL-LET/04 (Lingua e Letteratura Latina).
- Vista la delibera del Consiglio Accademico del 14.05.2008;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.05.2008;
- Salvo successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- Accertata complessivamente la disponibilità finanziaria derivante dalle deliberazioni degli Organi di Governo, necessaria per la copertura del posto di cui al presente bando ed in rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27.12.1997 n. 449;

D E C R E T A

Art. 1.

Oggetto del bando

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di n. 2 posti di ricercatore universitario presso la Facoltà di Lingua e Cultura Italiana di questo Ateneo, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari:

Settore Scientifico-Disciplinare - L-FIL-LET/11
Letteratura Italiana Contemporanea - **posti uno**

Settore Scientifico-Disciplinare - L-FIL-LET/04

Lingua e Letteratura Latina - **posti uno**

Per ogni procedura la commissione giudicatrice indicherà il vincitore, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 23.03.2000 n. 117.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduto dai candidati.

Per l'ammissione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente bando, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) di non essere stato escluso dal godimento dei diritti civili e politici;
- b) idoneità fisica all'impiego;
- c) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma I°, lettera d), del DPR 10.01.1957 n. 3;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle presenti procedure di valutazione comparativa.

E' fatto divieto ai Professori ordinari, associati e ricercatori, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare di partecipare in qualità di candidati alla procedura di valutazione comparativa.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 117/2000, ogni candidato, a pena di esclusione, può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di quindici domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Si evidenzia che la domanda di partecipazione ad una procedura di valutazione comparativa è computata nel numero delle quindici domande, anche qualora sia intervenuta successiva rinuncia dopo il termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione delle domande. Da tale computo è invece esclusa la domanda per la quale sia intervenuta rinuncia entro il predetto termine. Si evidenzia inoltre che tale limite massimo è valido solo nel caso in cui il candidato abbia presentato nell'anno solare di riferimento solo domande di partecipazione a procedura valutative di Ricercatore; nell'ipotesi di domande di partecipazione a procedure valutative di diversa tipologia, quelle prodotte per procedure a posti di Ricercatore sono computate insieme alle altre fino al limite massimo consentito di cinque.

La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella di scadenza dei termini del relativo bando.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla valutazione con decreto motivato del Rettore.

Art. 3.

Domande di ammissione

La domanda di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri di Siena – Via Pantaneto 45 – 53100 Siena, e può essere presentata direttamente alla Divisione del Personale o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nel caso di invio per posta, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa per più settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.

Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più settori scientifico-disciplinari, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione alla valutazione relativa al primo dei settori in essa indicati.

La domanda del candidato deve contenere le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato dovrà indicare:

1. il cognome e il nome (le coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con il matrimonio);
2. la data e il luogo di nascita;
3. la facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa;
4. il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
5. la cittadinanza posseduta;
6. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione, o di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero il motivo del mancato godimento;
7. di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate;

8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del D.Lgs. 29/93;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
10. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: l'indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;
11. di non ricoprire attualmente un ruolo di professore ordinario, associato o ricercatore dello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa;
12. di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame delle presenti valutazioni comparative.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, compresa la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) *curriculum* sottoscritto della propria attività didattica e scientifica datato e firmato dal candidato;
- b) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità;
- c) elenco dettagliato delle pubblicazioni, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal candidato;
- d) documenti, titoli, pubblicazioni scientifiche, *da presentarsi in plico separato*, che si ritengono utili ai fini delle valutazioni comparative.

Il plico contenente i titoli, le pubblicazioni, una copia del curriculum e dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà riportare esternamente gli estremi per l'individuazione della valutazione comparativa cui si riferisce, nonché nome, cognome e indirizzo del concorrente.

Dopo la scadenza del termine suddetto non sarà ammessa alcuna integrazione documentale o l'acquisizione di ulteriori pubblicazioni da parte delle commissioni.

I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda.

Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione giudicatrice o con terzi, saranno preliminarmente esaminate dalla commissione stessa all'esclusivo fine di accertare la possibilità di enucleare l'apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sarà sottoposto a motivata valutazione.

Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche di cui al punto d), non presentati in originale o copia autenticata, il candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva, dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che è a conoscenza del fatto che gli stessi sono conformi agli originali (Allegato B). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviata per posta deve essere allegata, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, indicando gli estremi di tali soggetti, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Le pubblicazioni devono essere presentati nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più valutazioni comparative deve inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non è consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università.

Art. 4.

Esclusione dalla procedura di valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alle procedure di valutazione comparativa; pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Per ciascuna procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, sarà nominata una commissione giudicatrice composta secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 210/98 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 117/2000 e nominata con decreto del Rettore che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul sito web dell'Università.

Eventuali istanze di riconsuazione di uno o più componenti della Commissione Giudicatrice, da parte dei candidati, devono essere presentate al Rettore entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsuazione dei Commissari.

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi.

La prima convocazione della commissione giudicatrice è effettuata dal membro designato dalla Facoltà dopo 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina.

La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla medesima data.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione delle procedure per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure

per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della Commissione, non incidono sulla qualità di Componente delle Commissioni Giudicatrici.

Art. 6.

Valutazione comparativa

La procedura di valutazione comparativa è per titoli ed esami.

Prima di procedere alla valutazione comparativa la commissione giudicatrice predetermina i criteri e le modalità di valutazione dei candidati che saranno resi pubblici tramite affissione all'Albo dell'Ateneo e sul sito web, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione stessa.

Per valutare il *curriculum* complessivo dei candidati e le pubblicazioni scientifiche ogni commissione terrà in considerazione i seguenti criteri, facendo ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza delle attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificatamente:

- l'attività didattica svolta anche all'estero;
- i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- l'attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca attinente al settore scientifico-disciplinare;
- il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27.07.1999 n. 297;
- l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte nell'ambito nazionale ed internazionale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 04.11.2005 n. 230, sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e

contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma VI, della Legge 27.12.1997 n. 449, di borsisti postodottorato ai sensi della Legge 30.11.1989 n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma XIV dell'art. 1 della Legge 04.11.2005 n. 230.

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, le procedure di valutazione comparativa prevedono lo svolgimento di due prove scritte, una delle quali sostituibile da una prova pratica, ed una prova orale.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

La convocazione per la prova orale avverrà con gli stessi mezzi delle prove scritte, almeno venti giorni prima del suo svolgimento. E' possibile derogare a tale termine di preavviso qualora tutti i candidati presentatisi alle precedenti due prove esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.

La prova orale è pubblica.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

La mancata presentazione di un candidato alle prove è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa, anche se fosse dipendente da cause di forza maggiore.

Al termine delle prove, la commissione procederà ad esprimere il giudizio individuale e collegiale complessivo sul curriculum scientifico e didattico di ciascun candidato e sulle prove sostenute.

La commissione procederà quindi alla valutazione comparativa dei candidati mediante discussione e successiva deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti.

Di ogni adunanza la Commissione dovrà redigere, volta per volta, apposito verbale, firmato in ogni pagina, da tutti i componenti. Ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato. La Commissione dovrà inoltre redigere una relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. A tale relazione dovranno essere allegati i suddetti giudizi.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

Art. 7.

Nomina dei vincitori

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

Gli atti delle procedure di valutazione comparativa, che sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione

riassuntiva dei lavori svolti, sono consegnati dal Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento.

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna dei verbali da parte di ogni commissione, la regolarità formale degli atti.

Nel caso in cui riscontri vizi di forma, entro il predetto termine rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante affissione all'albo ufficiale e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'Università. Dell'esito della procedura è data comunicazione ai candidati e alla facoltà interessata.

La nomina del vincitore è disposta con successivo decreto del Rettore.

Art. 8.

Documenti di rito per la nomina

I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione comparativa riceveranno comunicazione diretta dal Rettore.

Ai vincitori saranno richiesti i documenti necessari per la nomina all'atto dell'assunzione.

Articolo 9.

Restituzione della documentazione

La restituzione delle pubblicazioni depositate avverrà su richiesta dei candidati, decorsi i termini delle eventuali impugnative, salvo eventuale contenzioso in atto.

Decorso il termine di sei mesi dalla data del decreto rettorale di approvazione atti questa Amministrazione non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione depositata presso gli uffici.

Art. 10.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Divisione del Personale dell'Università per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Art. 11.

Norme finali

Per le finalità previste dall'art. 2, comma 11, del DPR 23.03.2000 N: 117, il responsabile del procedimento amministrativo, inerente la valutazione comparativa di cui al presente bando, è il Sig. Nicola Pifferi, e-mail divpersonale@unistrasi.it.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia di concorsi per quanto compatibile.

Art. 12

Pubblicazione

Un avviso dell'emanazione del presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami".

Siena, 05.06.2008

IL RETTORE
(Prof. Massimo Vedovelli)
f.to Massimo Vedovelli

Allegato A

Fac simile di domanda

Al Magnifico Rettore
dell'Università per Stranieri
Via Pantaneto, 45
53100 SIENA

..l.. sottoscritt..nato a.....il.....
residente in.....via.....n.....cap.....
chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario presso la Facoltà di Lingua e Cultura
Italiana per il settore scientifico disciplinare

A tal fine dichiara:

1. codice fiscale;
2. di essere cittadino.....;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.....(per i cittadini italiani) (*);
4. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza (per i cittadini stranieri) (**);
5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (**);
6. di avere prestato (oppure di non avere prestato) servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
7. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito lo stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva.....;
9. di avere idoneità fisica all'impiego;
10. di eleggere domicilio ai fini della procedura di valutazione in.....via..... n.....cap.-prov. Tel. e-mail riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione allo stesso;
11. di non ricoprire attualmente un ruolo di professore di I o II Fascia o di ricercatore dello stesso settore scientifico disciplinare, per il quale intende essere ammesso alla presente procedura di valutazione;
12. di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23/03/2000 n. 117;

13. di autorizzare l'Università per Stranieri di Siena al trattamento dei propri dati personali così come previsto dall'art. 12 del bando di concorso.

..I.. sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a provarlo nei termini e con le modalità stabiliti dal bando.

..I.. sottoscritt.. allega alla presente domanda:

- *curriculum* della propria attività didattica e scientifica;
- pubblicazioni scientifiche, documenti, titoli ed elenco dei medesimi, in plico separato, che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;
- elenco delle pubblicazioni scientifiche, dei documenti e dei titoli presentati
- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopraindicati, riconoscendo che l'Università per Stranieri di Siena non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Data.....

Firma

- (*) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi;
- (**) in caso di mancato godimento indicare i motivi;
- (***) in caso contrario indicare le condanne riportate;
- (****) indicare solo una delle due opzioni.

N.B. – I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove della presente procedura di valutazione comparativa.

ALLEGATO "B"

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 445 del 28.12.2000)**

 I_ sottoscritt_ _____ nato_ a
_____ il _____
residente in _____

**consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell'art. 76 del
Codice penale e delle leggi speciali in materia**

d i c h i a r a

Luogo e data _____

Firma _____

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.